

LIBERTÀ E DIVIETI PER LE DONNE NELLE RACCOLTE NORMATIVE
MESOPOTAMICHE

Cristina Simonetti
(Università di Roma Tor Vergata)

Indice

1. Vedove e cognati	3
2. Vedove con figli	4
3. Il divorzio.....	5
3.1. Se è il marito che divorzia.....	5
3.2. Se è la moglie a divorziare	6
4. Il velo delle donne	7

Il mondo mesopotamico presenta numerosi spunti circa le libertà e le interdizioni per le persone che vivevano negli antichi regni che ci sono noti. Sin dalle prime attestazioni storiche, infatti, sembrerebbe che fossero ben chiari i limiti di ciò che si potesse e non si potesse fare, sia in ambito culturale e religioso, sia in ambito giuridico: ad esempio, si poteva uscire dalle porte cittadine in determinati momenti della giornata e non in altri, perché poi le porte venivano chiuse. Questo, tra l'altro valeva anche per gli dei celesti, perché i cancelli del cielo venivano aperti e chiusi dal dio Šamaš, che ne possedeva la chiave: gli dei diurni uscivano di giorno e rientravano la notte, mentre gli dei della notte facevano il contrario. Così, tornando tra gli umani, gli schiavi potevano uscire soltanto se autorizzati dai proprietari; non si potevano svolgere alcune attività in determinati giorni, ecc. Ovviamente, dai testi di natura normativa, quali sono i cosiddetti “codici¹” e le raccolte di “leggi²”, emergono molte situazioni interessanti sotto il profilo giuridico. Tra i vari aspetti che si potrebbero trattare, però, ho preferito scegliere la situazione delle donne, perché presenta parecchi spunti di riflessione.

Le donne, proprio come gli uomini, potevano essere tanto libere quanto schiave, ma anche quando erano libere, non sempre godevano della stessa libertà di azione degli uomini.

Ad esempio, le figlie femmine non potevano ereditare dal proprio padre, mentre i figli maschi sì, anche quando erano nati da madre schiava. Le donne che godevano di un rango sociale particolare,

¹ Si intendono per “codici” delle iscrizioni reali in cui i sovrani espongono la propria abilità ad amministrare la giustizia attraverso alcuni esempi.

² Si intendono per raccolte di leggi, invece, dei testi che elencano una serie di norme, relative a vari aspetti del diritto, ma senza inserirle all'interno di un'iscrizione reale, e quindi senza fornirle di un contesto storico preciso.

come le celeberrime *naditu*³ di Šamaš, non potevano metter piede in una taverna⁴, e pur potendosi sposare, tuttavia non potevano generare figli.

Ma allo stesso tempo, pur non godendo degli stessi diritti degli uomini, qualora avessero commesso un qualche atto illecito, le donne subivano le stesse pene che venivano inflitte agli uomini: è come se il loro stato di persistente minorità impedisse loro di ottenere responsabilità di tipo civile, mentre non si dà mai il caso che ad esse non venissero accordate le responsabilità penali, che spesso erano anche più pesanti di quelle attribuite agli uomini. È il caso, ad esempio, dell'aborto: se qualcuno picchiava una donna incinta provocandone l'aborto, infatti, in genere veniva punito con delle multe, e veniva messo a morte soltanto se la donna, qualora libera, fosse morta in seguito a questo fatto, mentre l'aborto auto-procurato dalla donna stessa comportava la sua messa a morte e la sua mancanza di sepoltura, e qualora fosse morta in seguito all'emorragia, non sarebbe stata sepolta.

Sebbene ci siano tali linee di tendenza, tuttavia bisogna considerare che molto spesso le singole situazioni, quando comparabili tra loro, divergono nel corso del tempo e anche dello spazio. Questo perché le fonti che abbiamo risalgono ad epoche e regni diversi: il Codice di Ur-Namma⁵, la prima raccolta normativa attualmente nota, risale al sovrano che ha fondato la Terza Dinastia di Ur (2112-2095⁶ a.C.); anche i tre codici di età paleo-babilonese appartengono a regni ed epoche diverse: quello di Lipit- Ištar (1934-1924⁷ a.C.), al sovrano della dinastia di Isin che gli ha dato il nome; le cosiddette leggi di Ešnunna, che non possiamo attribuire con certezza ad alcun sovrano della dinastia, dovrebbero precedere di poco il Codice di Hammurapi (1792-1750 a.C.), il più noto di tutti, che è risalente alla seconda metà del XVIII secolo a.C. Le Leggi Medio-Assire, anch'esse non attribuibili ad alcun sovrano preciso, sono databili tra il XV e il XIV secolo, mentre infine le cosiddette Leggi Neo-Babilonesi, probabilmente databili all'epoca in cui Babilonia era stata sottomessa dagli Assiri, risalgono al VII secolo a.C.

Poiché si tratta di raccolte normative così eterogenee, nonostante abbiano certamente degli elementi in comune, e forse dipendano le une dalle altre (è probabile che esse fossero diffuse anche nei canoni scribali), i materiali che vi sono raccolti hanno delle significative differenze, che spesso mettono in luce delle diverse sensibilità giuridiche (ad esempio, la famigerata legge del taglione, presente nel Codice di Hammurapi, nelle raccolte più antiche non c'era, e per il danneggiamento personale si ricorreva a pene pecuniarie). Anche per il tema che qui si è deciso di seguire, dunque, bisogna stare attenti su alcune soluzioni, che sembrano davvero essere diametralmente opposte.

Ecco alcuni esempi.

³ Si tratta di donne dedicate ad una divinità, spesso definite ierodule.

⁴ Nel Codice di Hammurapi si dice che (§ 110) se una *naditum* o una *ugbabtum* non reclusa mette piede in una taverna, dovrà essere condannata al rogo.

⁵ M. Civil, *The Law Collection of Ur-Namma*, in: *Royal Inscriptions and related Texts...*, 221-310

⁶ Le datazioni attribuite ai sovrani riguardano gli anni di regno e non devono essere intese in senso assoluto, come spesso si tende a fare, visto che per il Vicino Oriente antico le datazioni assolute, ad essere ottimisti, non risalgono indietro oltre la prima metà del II millennio a.C.

⁷ Queste date non si riferiscono alla nascita e alla morte del re, ma al primo e ultimo anno di regno. N.B. fino al I millennio le date non sono assolute, ma solo approssimative.

1. Vedove e cognati

Un esempio di questo tipo è dato dalle norme relative alla possibilità di sposare il cognato da parte di una vedova, situazione che è stata accostata alla legge ebraica del levirato⁸.

Nei paragrafi da poco recuperati da Miguel Civil nell'edizione del prisma MS 2064, che contiene frammenti molto ampi del Codice di Ur-Namma, si prevede che la vedova possa restare nella casa del marito come sua singola erede (§ E 4⁹), mentre nel paragrafo seguente si dice espressamente che un uomo non può sposare la moglie (evidentemente vedova) di suo fratello maggiore (§ E 5¹⁰): se lo fa verrà messo a morte.

Nelle leggi medio-assire, invece, che risalgono a quattro o cinque secoli dopo, nel § 33 si legge che se una donna rimasta vedova, anche se dimorava presso la casa di suo padre quando è morto il marito, essa deve abitare presso un figlio a sua scelta, e se non avesse figli, suo suocero la potrebbe dare in moglie a un altro dei suoi figli (quindi cognati della donna). Dopo una piccola lacuna, si dice che potrebbe sposarla anche il suocero. Nel caso che la vedova non abbia figli e suo suocero sia morto, sarebbe libera di vivere dove vuole.

È evidente in questo caso il contrasto tra le due prescrizioni: nelle leggi sumere sembrerebbe che il matrimonio tra cognati sia una sorta di tabù, punibile con la morte dell'uomo, mentre in quelle medio-assire tale unione non solo sia consentita, ma auspicata. Sebbene sul primo caso non ci sia ancora una discussione specifica (il testo è stato pubblicato molto recentemente), sul secondo ci sono state molti commenti, soprattutto sull'accostamento di tali prescrizioni alla cosiddetta legge del levirato¹¹.

Secondo quella legge, la vedova di un uomo che sia morto senza figli deve sposare uno dei fratelli del marito, e il primo figlio nato dalla nuova unione verrà considerato figlio del marito defunto. In questo modo, quindi, il primo marito avrà un erede, e la vedova continuerà a restare nell'alveo familiare del defunto marito. A mio avviso, e anche a quello di altri¹², in realtà la legge biblica non è comparabile con quella medio-assira per un motivo: nel levirato lo scopo del matrimonio col cognato è di fornire un erede al marito defunto, mentre nel § 33 delle leggi Medio-Assire, lo scopo è quello di non restituire la dote della vedova a suo padre: restando con un figlio del marito o con un cognato, o addirittura col suocero, infatti, la donna non potrebbe riprendersi la dote e andare a sposarsi con un altro uomo, estraneo alla famiglia del marito morto. In questo caso, dunque, non si parla di fornire un erede al defunto, che, tra l'altro, potrebbe avere avuto figli da un'altra moglie, ma solo di trattenerne la vedova (e la sua dote) all'interno della famiglia acquisita.

In margine, c'è da dire che nella stessa direzione delle Leggi Medio-Assire va il paragrafo 193 delle Leggi Ittite (più o meno coeve), che prevede la possibilità di sposare la vedova del proprio fratello, e se muoiono anche i fratelli del marito, può sposarla il suocero e si prevede che, se anche il suocero muore, può essere presa in moglie dal figlio del fratello (del marito).

La prescrizione di Ur-Namma, invece, è diametralmente opposta: per lui un uomo non può sposare la vedova di un fratello maggiore, altrimenti sarà messo a morte.

⁸ Deut. 25, 5-10

⁹ "If a man dies, his wife will act in the house like a single heir", M.Civil, op.cit., p. 252.

¹⁰ "If a man marries the wife (widow) of his older brother, he will be executed", M. Civil, op.cit., p. 252.

¹¹ A questo proposito cfr. G. Cardascia, S. Lafont, ecc...

¹² Cfr. a questo proposito Alejandro Hirata, Das Levirat in den Mittelassyrischen Gesetzen, in: Journal on European History of Law 4 (2013), 93-96.

Nelle raccolte paleo-babilonesi non ci sono paragrafi da confrontare, mentre nelle Leggi Neo-Babilonesi si dice (§ 12) che la vedova senza figli ha diritto di prendersi l'equivalente della dote e dei doni che le aveva fatto il marito, e che se non ne avesse avuti, i giudici avrebbero dovuto stabilire quanto le spettasse dei beni del marito.

2. Vedove con figli

Le vedove sono comunque ben documentate all'interno delle raccolte di leggi mesopotamiche, soprattutto quelle dei soldati. Ma per non entrare troppo nello specifico, e limitandoci a vedere le sorti delle vedove con o senza figli, possiamo notare che in linea di massima possono recuperare la dote e anche qualcos'altro, e poi possono risposarsi.

Nel codice di Ur-Namma, si è visto, (§ E 4) se un uomo muore, la moglie deve essere considerata come una erede, cioè le spetta una quota ereditaria.

Nel Codice di Hammurapi si dice che alla morte del marito (§ 171B) alla vedova spettano la dote e i doni che ha ricevuto dal marito con un documento scritto e, inoltre, ha il diritto di risiedere nella casa del marito. Può utilizzare tutti i suoi beni, ma non ne ha la titolarità: alla sua morte tutto dovrà andare ai suoi figli. Se il marito non le aveva dato nulla (§ 172), oltre alla dote la vedova avrebbe avuto diritto a una quota ereditaria. Inoltre, se i figli le avessero fatto delle pressioni perché se ne andasse, sarebbero stati condannati, ma se fosse stata lei a voler andar via, avrebbe dovuto prendere la sua dote e avrebbe potuto sposare chi avesse voluto. In quest'ultimo caso (§ 173), qualora avesse generato figli anche al secondo marito, alla sua morte la dote sarebbe stata divisa tra i figli di primo e di secondo letto, altrimenti (§ 174) sarebbe andata ai figli di primo letto (e non al secondo marito!).

Viene previsto anche il caso di una donna libera, che si fosse sposata con uno schiavo e che fosse rimasta vedova: (§ 176) avrebbe potuto riprendersi la dote e metà dei beni acquisiti dopo il matrimonio (l'altra metà andava al padrone del marito), mentre se non avesse avuto la dote, le sarebbe spettata soltanto la metà dei beni acquisiti dopo il matrimonio.

Se una vedova (§ 177) avesse avuto figli ancora in tenera età, avrebbe potuto risposarsi solo col consenso dei giudici: in questo caso, comunque, sia lei che il nuovo marito avrebbero dovuto impegnarsi per iscritto ad occuparsi dei bambini e del patrimonio del defunto, che non avrebbero potuto alienare. Se qualcuno lo avesse acquistato, avrebbe dovuto restituire i beni e avrebbe perso il prezzo pagato.

Nelle Leggi Medio-Assire si dice (§ 25) che una donna rimasta vedova senza figli, qualora i suoi cognati non abbiano ancora spartito l'eredità, non può tenere per sé i gioielli che le aveva regalato il marito, che spetterebbero invece ai cognati, quanto agli altri beni, sarebbero stati spartiti con equità. Se però (§ 26) la vedova avesse avuto dei figli, i gioielli sarebbero spettati a questi ultimi, e qualora essa non avesse avuto né figli né cognati, i gioielli sarebbero rimasti a lei. Si prevede, inoltre, che se una vedova (§ 34) fosse andata a convivere con uomo senza redigere un documento sigillato, dopo due anni di convivenza sarebbe stata considerata moglie a tutti gli effetti.¹³

¹³ Tale norma contrasta con il § 11 del Codice di Ur-Namma, che prevedeva che la separazione da una vedova che era stata sposata senza un documento scritto, non riconosceva nessun indennizzo in caso di divorzio.

Nelle Leggi Neo-Babilonesi, (§ 13), si dice che se una vedova avesse voluto risposarsi, avrebbe potuto portare con sé la dote e i doni avuti dal marito: avrebbe potuto goderne, ma alla sua morte tutto sarebbe stato diviso tra i suoi figli, di primo e, eventualmente, di secondo letto.

3. Il divorzio

Nelle varie raccolte di leggi che ci sono pervenute dal mondo mesopotamico sono presenti vari casi di divorzio, che non sono riservati unicamente agli uomini.

3.1. Se è il marito che divorzia

Nel Codice di Ur-Namma si dice, ad esempio, che se un uomo divorzia dalla moglie, deve darle 1 mina d'argento (§ 9¹⁴), mentre se divorzia dalla moglie che era vedova di un precedente marito, deve darle solo ½ mina (§ 10¹⁵). In questi due paragrafi è il marito che divorzia, e l'indennità che va pagata alla ex-moglie dipende dal fatto che la donna fosse stata al suo primo matrimonio o meno. Se, invece, il marito si fosse sposato con una vedova, ma senza redigere una tavoletta, sebbene il matrimonio fosse stato consumato, in caso di divorzio non avrebbe dovuto nulla alla donna (§11).

Nel Codice di Lipit-Ištar, invece, troviamo un paragrafo (§ 33) che impedisce al marito di ripudiare la moglie che si ammala gravemente¹⁶, anche se gli è consentito di prendersi un'altra moglie, che, però, dovrà provvedere anche alla moglie malata. Una situazione simile appare anche nel Codice di Hammurapi, dove si prevede che (§ 148) se ad un uomo si ammala gravemente la moglie, egli può sposarne un'altra, ma non ripudiare la prima, che deve tenere in casa e mantenere fino alla morte. Si aggiunge, però, (§ 149) che se è la moglie malata a volersene andare, egli deve restituirle tutta la dote.

Sempre nel Codice di Lipit-Ištar, è previsto che (§ 35) se un uomo sposato ha una relazione con una prostituta, relazione precedentemente vietata dai giudici, e vuole poi divorziare dalla moglie, deve dare a quest'ultima una certa quantità d'argento come indennizzo del divorzio e, per giunta, non potrà sposare la prostituta.

Nelle Leggi di Ešnunna, invece, un solo paragrafo (§ 59) parla di divorzio e riguarda un uomo sposato con figli, che decide di risposarsi: in questo caso non si capisce se sarà lui ad andarsene da casa, insieme alla seconda moglie (segua chi l'ama), oppure la prima moglie. Si tratta di una *crux* perché la prima ipotesi, più verosimile dal punto di vista grammaticale, lo è meno dal punto di vista logico, perché bisognerebbe considerare prevalente l'interesse dei figli di primo letto su quello del padre, mentre la seconda, che sarebbe più logica, anche se comunque problematica perché non prevede un indennizzo per il divorzio a favore di una moglie che ha anche generato dei figli, ed è, quindi, meno probabile dal punto di vista grammaticale.

Il Codice di Hammurapi, infine, prende in considerazione varie questioni relative al divorzio da parte del marito: (§ 137) se divorzia da una *šagitum* che gli ha generato figli o da una *naditum* che gli ha fatto avere figli da un'altra donna,¹⁷ egli deve restituirle la dote e metà delle sue proprietà, e la

¹⁴ “If a man divorces his favourite wife, he will pay sixty shekels of silver”, M. Civil, op.cit., 247.

¹⁵ “If a man marries a widow (and then) divorces her, he will pay thirty shekels of silver”, M. Civil, op.cit. 247.

¹⁶ Non è molto chiaro che cosa possa capitare: secondo alcuni si tratta di cecità, oppure di paralisi, in ogni caso una malattia invalidante.

¹⁷ Le *naditu* erano delle donne devote ad un dio, che o dovevano vivere in una sorta di monastero, oppure potevano sposarsi, ma in quest'ultimo caso era loro proibito procreare. Per tale motivo, dunque, esse potevano procurare una schiava al marito, per far avere dei discendenti al marito (CH § 144), oppure avrebbero dovuto lasciare che il marito si prendesse una concubina (*šagitum*) (CH § 145).

moglie dovrà portare con sé i figli; quando questi saranno cresciuti, essi dovranno darle una quota di quelle terre (come se fosse una degli eredi) e lei potrà sposare chi vuole.

Se invece (§ 138) un uomo divorzia dalla moglie che non gli ha generato figli, dovrà darle una somma corrispondente alla *terhatum*¹⁸ e la dote. Ma se (§ 139) non c'è stata la *terhatum*, le dovrà dare una mina d'argento. Nel medesimo caso, però, se il marito è un *muškenum*, le dovrà dare solo 1/3 di mina d'argento.

Nelle Leggi Medio-Assire si dice che (§ 37) in caso di divorzio il marito può lasciare qualcosa alla moglie, ma anche non darle nulla, e che (§38) egli ha il diritto di riprendersi i gioielli che le aveva regalato, mentre non ha diritti sul dono di nozze che aveva portato al suocero, che spetta alla moglie.

3.2. Se è la moglie a divorziare

Nei nuovi frammenti del Codice di Ur-Namma pubblicati di recente da Miguel Civil è previsto anche il caso che sia la moglie a divorziare: in questo caso, però, la donna deve attendere sei mesi per poi risposarsi con un uomo di sua scelta¹⁹ (§ B 7²⁰). In questo caso è evidente che l'attesa serve a scongiurare la possibilità che la donna possa partorire un figlio del primo marito in casa del secondo marito: in sei mesi si sarebbero rivelati i segni di una eventuale gravidanza.

Nel Codice di Hammurapi ci sono alcuni paragrafi dedicati alla moglie che vuole divorziare dal marito. Il primo (§ 141) prevede che se una donna vuole divorziare dal marito, ma si è comportata male nei suoi confronti, appropriandosi dei suoi beni, o dissipandoli, o umiliando il marito, se il marito vuole, la moglie potrà andarsene, ma senza prendere nulla. Se il marito le nega il divorzio, invece, egli può passare a seconde nozze e tenersi la prima moglie come schiava. Invece, nel caso (§ 142) in cui lei si disinnamorasse del marito e non gli si volesse più concedere, il caso andrebbe discusso al distretto: se lei si era mantenuta casta e il marito l'aveva trascurata e umiliata, allora non sarebbe stata condannata (!) e avrebbe avuto il diritto di tornare con la dote alla casa paterna. Ma se (§ 143) non si era mantenuta casta, aveva frequentato locali pubblici, aveva trascurato la casa, dissipato il patrimonio e umiliato suo marito, sarebbe stata gettata nell'acqua.

Nelle Leggi Medio-Assire si dice che (§ 36) una donna sposata che viva ancora nella casa paterna, o che comunque abbia una residenza diversa da quella del marito, in assenza del marito, potrebbe risposarsi dopo cinque anni solo se il marito non le avesse lasciato di che vivere. Se però avesse dei figli in grado di mantenersi, non potrebbe comunque risposarsi. Una volta che si fosse risposata, il primo marito non avrebbe avuto più diritti su di lei, a meno che non fosse rimasto lontano per motivi indipendenti dalla sua volontà. In questo caso avrebbe dovuto spiegarli ed eventualmente consegnare un'altra donna al secondo marito, per sostituire sua moglie. Se invece si era assentato per un ordine del re, la moglie non avrebbe potuto risposarsi. Infine, se lei si fosse risposata prima dei cinque anni e avesse avuto dei figli, al ritorno del marito questi avrebbe avuto diritto di riprendersi sia lei, sia i figli del secondo marito.

¹⁸ Si tratta del dono nuziale, in passato inteso anche come “prezzo” della donna, ma, secondo me, a torto.

¹⁹ Il sumerico *šà.ga.ni* viene in generale tradotto “il suo cuore”, intendendo la sede dei sentimenti. In realtà all'epoca si riteneva che i sentimenti fossero nei visceri e letteralmente bisognerebbe intendere “interno”. In ogni caso il senso è che la donna può sposare chi vuole lei.

²⁰ “If a man has taken a wife and his wife divorces him, (only) after she has waited six months for his benefit, is the woman allowed to marry the spouse of her choice”, M. Civil, op.cit., 249.

4. Il velo delle donne

Nelle Leggi medio-Assire c'è un paragrafo (§ 40) molto interessante che riguarda il velo delle donne. Si prevede che le donne sposate, le vedove e le donne assire dovevano portare il velo in pubblico. Le figlie di un *awilum* dovevano avere o il velo o un vestito particolare. La concubina, quando usciva in luogo pubblico con la sua signora, doveva portare il velo. Una donna *qadiltu*, se era sposata, doveva portare il velo in luogo pubblico, se era nubile, non lo doveva portare.

La prostituta non doveva portare il velo. Se qualcuno avesse visto una prostituta velata, avrebbe dovuto portarla alla porta del Palazzo assieme a dei testimoni, e avrebbe così avuto diritto a prenderle i vestiti, mentre la prostituta avrebbe avuto 50 vergate e le avrebbero versato asfalto sulla testa; non avrebbe perduto, però, i suoi gioielli. Chi avesse visto una prostituta velata e non l'avesse denunciata, sarebbe stato condannato a 50 vergate, la perdita dei vestiti in favore di chi lo aveva denunciato, alla foratura delle orecchie per farvi passare una fune che gli sarebbe stata legata dietro e a un mese di lavoro forzato per la corona.

La schiava non doveva portare il velo: chi avesse visto una schiava con il velo avrebbe dovuto portarla alla porta del Palazzo: la schiava avrebbe subito il taglio delle orecchie e la perdita dei vestiti a favore di chi l'avesse denunciata. Chi avesse visto una schiava con il velo e non l'avesse denunciata, avrebbe subito la stessa condanna di chi non avesse denunciato la prostituta con il velo.

SOMMARIO

Nell'antica Mesopotamia, le fonti normative dimostrano che la condizione della donna conosceva diverse limitazioni. Era sempre stabilito cosa a lei fosse concesso o proibito di fare, in ambito culturale, religioso e giuridico. Come gli uomini, anche le donne potevano essere libere o schiave, ma anche le libere erano soggette a svariati vincoli. Ciò emerge, tra l'altro, dalle norme relative allo statuto delle vedove, e alle diverse modalità del divorzio, a seconda che a chiederlo fosse il marito o la moglie.

ABSTRACT

In ancient Mesopotamia, legal sources show that the status of women was subject to various restrictions. It was always dictated what she was allowed or forbidden to do, in the cult, religious and legal contexts. Like men, women could be free or slaves, but even free women were subject to various restrictions. This is evident, among other things, from the laws concerning the status of widows, and the different ways of divorce, depending on whether it was the husband or the wife who requested it.

AOM-AME
LIBERTÀ E DIVIETI PER LE DONNE NELLE RACCOLTE NORMATIVE
MESOPOTAMICHE
PRIMO NUMERO
ISSN: 3034-9125

PAROLE CHIAVE

Mesopotamia
Donne
Schiavitù
Vedove
Divorzio

KEYWORDS

Mesopotamia
Women
Slavery
Widows
Devorce